

TI_GERICHTE 32.2017.176 vom 20. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2017.176

FR: TI_GERICHTE 32.2017.176 du 20 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2017.176 del 20 settembre 2017

Erwägungen

E. 17

dicembre 2015, relativa al peso da dare ad il rapporto del medico curante malgrado il principio di cui alla DTF 125 V 351, sul quale in passato l'amministrazione ha sempre speculato). (...)” (doc. I pag. 17-18) Secondo giurisprudenza, la pubblicità del dibattimento implica il diritto per l'assicurato di perorare la propria causa personalmente o per il tramite del proprio patrocinatore (cfr. STF 9C_607/2015 del 20 aprile 2016 consid. 2.2.; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2. e STF 2C_349/2012 del 18 marzo 2013 consid. 3.1. e riferimento citato), consentendogli di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (cfr. STF 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2), ciò che, appunto, recentemente il legale del ricorrente – è bene ricordare – ha avuto modo di sperimentare in altre cause, dopo essere stato espressamente invitato dal giudice – in sede di pubblico dibattimento – a voler esporre, in maniera sintetica e non ripetitiva, le proprie argomentazioni. In questa occasione il patrocinatore dell'assicurato ha esplicitamente sottolineato di avere chiesto il pubblico dibattimento non “per ripetere quanto scritto negli allegati”, bensì per altri motivi. Al riguardo va evidenziato come un dibattimento pubblico non sia la sede per discutere né tanto meno porre quesiti al Tribunale sulla continuazione o meno di una determinata giurisprudenza, nemmeno tramite un confronto tra le parti ed i giudici. In queste circostanze, la richiesta di un pubblico dibattimento deve essere respinta. 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGa nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. f LPGa mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362). A norma dell'art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali (e all'ammissione al gratuito patrocinio). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se

l'istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Nella presente fattispecie, dagli atti allegati alla richiesta di assistenza giudiziaria risulta che l'assicurato percepisce delle prestazioni assistenziali. Vista la situazione finanziaria globale dell'assicurato, si può ritenere dato uno stato d'indigenza. Ritenuto inoltre che l'assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.